



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del lavoro | Revisore legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del lavoro

**Circolare n. 196 – 16 Agosto 2020**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

➤ **ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA, N. 596 DEL 13 AGOSTO 2020 E N. 597 DEL 15 AGOSTO 2020: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Per le realtà territorialmente interessate, al termine della presente circolare si riportano le recenti ordinanze n. 596 (specificatamente riguardanti soprattutto le scuole dell’infanzia) e n. 597 (rientro in Regione Lombardia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna) emanate dalla Regione Lombardia, attraverso la quali sono state disposte ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica attualmente in corso.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.


Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell’archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [Linkedin](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

# FRISONI<sup>e</sup>BISCEGLIE

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Per opportuna conoscenza, si rimanda alla [circolare n. 42/2020](#), per conoscere le modalità con cui lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16 Marzo 2020.

Studio Frisoni e Bisceglie



FRISONI<sup>e</sup>BISCEGLIE  
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como | P.IVA 03231120134

T 031555560 | F 031555540

[info@frisoniebisceglie.com](mailto:info@frisoniebisceglie.com) | [pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it](mailto:pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it)





## Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 596

Del 13/08/2020

---

Identificativo Atto n. 3673

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

---

## IL PRESIDENTE

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

**VISTO** l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

**VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41;

**PRESO ATTO** dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Istruzione in data 9 agosto 2020 in merito all'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 69 del 23 luglio 2020, che riconoscono e riconfermano la competenza regionale in merito alla determinazione del calendario scolastico e la conseguente possibilità di anticipare o posticipare l'avvio delle lezioni per la scuola dell'infanzia rispetto a quanto previsto dalla predetta ordinanza ministeriale;

**CONSIDERATO** che la rilevazione della temperatura corporea rappresenta in via generale un elemento di prevenzione per tutti gli ambienti sociali e che pertanto è opportuno riproporre la previsione, già contenuta per operatori e frequentatori dei centri estivi nell'Allegato 8 al DPCM del 7 agosto 2020, circa la rilevazione temperatura corporea per minori, accompagnatori e personale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, ancorché sotto forma di forte raccomandazione;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza le e misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del



## Regione Lombardia

---

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020) ed in particolare l'art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali;

**VISTO** l'allegato 9 del predetto D.P.C.M. 7 agosto 2020 che contiene le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome che aggiornano le precedenti Linee guida del 9 luglio 2020 con riguardo a utilizzo di materiali per attività ludiche quali carte da gioco (scheda attività di ristorazione), fruizione della saune (schede attività ricettive, servizi alla persona e strutture termali e centri benessere), collezioni delle biblioteche e degli archivi (scheda musei, archivi e biblioteche);

**RITENUTO** di recepire il predetto aggiornamento delle Linee guida, mediante la modifica di quanto previsto dall'Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020;

**VISTA** la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in quanto conformi all'art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;

**VISTO** il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

**RILEVATO** che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità del 7 agosto 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

### ORDINA

#### **Art. 1 (Data di avvio delle lezioni per le scuole dell'infanzia)**

E' revocata la disposizione di cui all'articolo 1, lett. d) dell'Ordinanza n. 594 del 6 agosto 2020 e, per l'effetto, si applica per l'anno scolastico 2020/2021 quanto già previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 3318/2012 e, di conseguenza, come da nota congiunta della Regione Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia dell'8 luglio 2020, la data di avvio delle lezioni è fissata al **7 settembre 2020** per le **scuole dell'infanzia** e al 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

#### **Art. 2 (Rilevazione temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia)**



## Regione Lombardia

---

### e nelle scuole dell'infanzia)

Si **raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura** nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dell'accesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Nel caso di febbre dell'operatore si rinvia a quanto previsto al paragrafo 1.3 dell'ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020.

Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all'Agenda di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell'eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.

### **Art. 3 (Modifica dell'OPGR n. 590 del 31 luglio 2020)**

All'ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla scheda "**Ristorazione**" è aggiunta la seguente previsione: "Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi."
- alla scheda "**Attività ricettive**", quanto previsto per gli ambienti altamente



## Regione Lombardia

---

caldo-umidi e saune è così modificato:

“Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.”

- alle schede “**Servizi alla persona**”, “**Palestre**”, “**Strutture termali e centri benessere**”, quanto previsto per gli ambienti altamente caldo-umidi e saune è così modificato:

“Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.”

- l'ultimo punto della scheda “**Musei, archivi e biblioteche**” è così modificato:  
“Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani.”

### **Art. 4 (Disposizioni finali)**

1. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza e dalle Ordinanze n. 590 del 31 luglio 2020 e n. 594 del 6 agosto



## Regione Lombardia

---

2020, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro della salute e al Ministro dell'Istruzione ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge





## Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 597

Del 15/08/2020

---

Identificativo Atto n. 3679

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL PRESIDENTE

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

**VISTO** l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020 ed in particolare il comma 16 dell'art. 1 che stabilisce che "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2";

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza le e misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020);

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 ed in particolare l'art. 1 relativa a misure nei confronti delle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o



## Regione Lombardia

---

transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna;

**RILEVATO** che si sono registrate questioni operative concrete in applicazione dell'art.1 comma 1 lett. b) della predetta Ordinanza ministeriale in base al quale "in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora";

**RITENUTO** che, pur in coerenza con lo spirito dell'ordinanza stessa, l'ottemperanza della condizione di prevenzione igienico-sanitaria possa consistere, in luogo dell'isolamento fiduciario, nell'adozione rigorosa delle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 19 del DPCM 7 agosto 2020 con particolare riguardo all'uso delle mascherine in tutti i contatti sociali, nonché nella limitazione allo stretto indispensabile degli spostamenti, utilizzando preferibilmente un mezzo proprio.

**VISTO** il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

**RILEVATO** che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità del 14 agosto 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

### ORDINA

i soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, in Lombardia che fanno ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, in luogo dell'isolamento fiduciario, devono, in attesa di sottoporsi al test presso l'agenzia di tutela della salute di riferimento, attenersi all'osservanza rigorosa delle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 19 del DPCM 7 agosto 2020 con particolare riguardo all'uso delle mascherine in tutti i contatti sociali, nonché alla limitazione allo stretto indispensabile degli spostamenti, con particolare riguardo a comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, utilizzando preferibilmente un mezzo proprio.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.



## Regione Lombardia

---

La presente ordinanza che produce effetti dal 15 agosto 2020 fino al 10 settembre 2020 è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE  
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge